



Pro Grigioni Italiano, Martinsplatz 8, CH-7000 Coira

All'attenzione del sig. Michel Fior

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI  
Formazione professionale e continua

michel.fior@sfbi.admin.ch

Coira, 3 marzo 2021

**Indagine conoscitiva «Impiegati di commercio 2022»  
Revisione dell'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base  
Impiegata/o di commercio con AFC**

Stimato signor Fior,

Rif.  
Dr. Aixa Andreetta  
Segretaria generale

Pro Grigioni Italiano  
Martinsplatz 8  
CH-7000 Coira

Tel.  
+41 (0)81 252 86 16

E-mail  
aixa.andreetta@pgi.ch

www.pgi.ch

L'associazione Pro Grigioni Italiano (Pgi) ha il principale scopo di difendere e promuovere la lingua e la cultura italiana nel Cantone dei Grigioni e in Svizzera. A questo scopo la sua attività nei diversi ambiti, tra cui anche la consulenza nell'ambito della politica linguistica, è in larga parte sostenuta dall'Ufficio federale della cultura tramite un accordo di prestazioni quadriennale stipulato con il Cantone dei Grigioni.

In relazione all'indagine conoscitiva sulla revisione dell'ordinanza in oggetto la Pgi intende prendere posizione sui seguenti punti.

**Articolo 4: Lingua straniera**

**La Pgi sostiene con convinzione la variante del 4 gennaio 2021 (scelta limitata a una sola lingua nazionale).**

La Pgi accoglie con favore questa formulazione e concorda con la SEFRI a riguardo dei vantaggi che essa offre (rafforzamento della coesione nazionale, impulso allo studio di due lingue "straniere", facilitazione dell'accesso alla maturità professionale).

a) Nell'ottica del rafforzamento del plurilinguismo svizzero e della coesione tra le regioni linguistiche che la Confederazione cerca di perseguire, la Pgi teme che lasciare ai Cantoni una libera scelta tra lingue nazionali e inglese come sola lingua "straniera" obbligatoria possa creare una dannosa concorrenza tra le lingue stesse, per la quale il valore sociopolitico, ma anche economico delle lingue nazionali minoritarie (il francese e in particolare l'italiano), finirebbe per essere sopraffatto dalla forza dell'inglese. Una scelta politica come questa deve essere presa a livello nazionale.

b) Come sostiene la stessa SEFRI, «poiché [...] la conoscenza dell'inglese rappresenta un asso nella manica, la variante incentiva sia le aziende sia gli apprendisti a selezionare l'ambito a scelta "seconda lingua nazionale" per poter studiare anche questa lingua». La proposta variante dunque nulla toglie alla crescente importanza della lingua inglese nel

mercato del lavoro svizzero e alla possibilità di studiare questa lingua. Riformulando le parole della stessa SEFRI, ancor più della conoscenza dell'inglese dovrebbe essere la conoscenza di più lingue ad essere considerata di principio un «asso nella manica» nella ricerca di un impiego.

c) Nel caso in cui non fosse preferita questa variante, l'incontestabile importanza dell'inglese nel mercato del lavoro potrebbe spingere molti Cantoni, soprattutto nella Svizzera tedesca e orientale, a preferire l'inglese come sola lingua straniera obbligatoria (o, nella migliore delle ipotesi a lasciare libertà di scelta tra l'inglese e una lingua nazionale), a scapito perlopiù del francese, lingua spesso usata in Svizzera anche come “lingua ponte” nella comunicazione con le persone di lingua italiana, in particolare per quanto concerne il Cantone Ticino.

d) L'esperienza di precedenti riforme in ambito scolastico mostra che il passaggio di una materia d'insegnamento da materia obbligatoria (quale sono le lingue nazionali nell'attuale profilo E della formazione professionale degli impiegati di commercio AFC) a materia opzionale o facoltativa, incide notevolmente sulla considerazione che gli studenti le attribuiscono in vista della loro futura vita professionale. Vi è perciò un fondato rischio che l'insegnamento delle lingue nazionali come lingua “straniera” facoltativa (art. 5) sia contraddistinto, in particolare nella Svizzera tedesca, da una marcata o persino drastica riduzione degli iscritti. Di conseguenza, le possibilità della stessa Confederazione di rispondere al mandato affidatole dal Legislatore per il rafforzamento della comprensione e degli scambi fra le comunità linguistiche nella formazione professionale tramite la promozione del plurilinguismo individuale (art. 6 cpv. 2 lett. a LFPr) verrebbero in larga parte a mancare di una base d'azione concreta.

e) Per quanto concerne la Svizzera tedesca e i Cantoni plurilingui l'affermazione della tendenza alla marginalizzazione delle lingue nazionali minoritarie nel contesto di una formazione post-obbligatoria tanto importante sotto il profilo numerico e socioeconomico come quella degli impiegati di commercio AFC, rischia inoltre di creare ulteriore pressione sul valore dell'insegnamento delle lingue nazionali nel contesto dell'istruzione scolastica di base, già al centro di accessi dibattiti nel corso degli ultimi anni.

f) Per quanto riguarda la situazione particolare del Cantone dei Grigioni bisogna tenere conto di quanto segue. Per via della sua storia, della sua composizione sociale e della sua Costituzione, il Cantone dei Grigioni è politicamente chiamato a fare sì che la lingua “straniera” obbligatoria nella formazione professionale sia una lingua cantonale. Nel Grigioni tedescofono le parti che stipulano il contratto di tirocinio potrebbero tuttavia fare grandi pressioni al fine di lasciare almeno una libera scelta tra inglese e lingue cantonali, soprattutto se – come si può presupporre – l'esempio dei Cantoni vicini privilegiasse di diritto o di fatto la scelta dell'inglese, creando così una frattura tra orientamenti della politica cantonale e orientamenti della politica, della società e dell'economia nel contesto della Svizzera orientale.

Analoghe considerazioni valgono per tutti i Cantoni, in particolare della Svizzera tedesca, che diversamente da altri Cantoni vicini vorranno privilegiare la scelta di una lingua nazionale. Si richiama a questo proposito l'art. 61a cpv. 3 Cost. fed., secondo cui «la Confederazione e i Cantoni si impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società».





g) Sempre per quanto riguarda la situazione particolare del Cantone dei Grigioni, l'importanza della lingua tedesca sul posto di lavoro è incontestabile in tutte le regioni, comprese quelle di lingua italiana. Di conseguenza gli apprendisti di madrelingua italiana sarebbero di fatto privati di una possibilità di scelta invece concessa ai loro colleghi del Grigioni tedescofono e del Grigioni romanciofono (la cui scolarizzazione avviene in larga parte in tedesco); nella comunicazione interna alla scuola tra gli studenti di diversa provenienza e lingua madre / lingua di scolarizzazione, inoltre, non vi sarebbe quasi più altra scelta se non il ricorso all'uso del tedesco o persino dell'inglese (come già oggi, purtroppo, spesso avviene). In questo senso si concorda con l'affermazione della SEFRI secondo cui la proposta variante «consente di mettere tutti gli apprendisti sullo stesso piano».

### **Articolo 6 cpv. 4 e articolo 11. cpv. 5: Lingua nazionale per l'opzione «Comunicazione» e lingua (nazionale) d'insegnamento**

In relazione alla definizione di «lingua nazionale» per l'opzione «Comunicazione» di cui all'art. 6 cpv. 4, l'attuale formulazione trascura la realtà dei Cantoni plurilingui, in cui all'interno della stessa scuola l'apprendimento della prima lingua nazionale può essere differenziato in base alla provenienza degli studenti. Così, per esempio, benché non sia una «lingua del luogo», presso la Scuola professionale di commercio dell'Engadina Alta l'italiano è anche insegnato come prima lingua al fine di tenere conto della situazione degli apprendisti provenienti dalla Bregaglia, dalla Valposchiavo e dal Moesano.

In relazione ai Cantoni plurilingui, la possibilità delle parti che stipulano il contratto di tirocinio di scegliere lo sviluppo della competenza operativa *d.5* (art. 8 cpv. 1) dovrebbe essere garantita nella prima lingua nazionale / cantonale degli studenti a prescindere dalla «lingua del luogo» in cui si trova l'istituto scolastico, in particolare qualora non vi siano nello stesso Cantone istituti scolastici per la formazione di impiegati di commercio aventi quella stessa lingua quale lingua principale d'insegnamento (così, per esempio, per quanto riguarda l'italiano nel Cantone dei Grigioni). In particolare nei Cantoni plurilingui, inoltre, la questione relativa allo sviluppo delle competenze nella prima lingua nazionale / cantonale non riguarda soltanto la competenza operativa *d.5* ma un più ampio spettro di competenze operative ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 (competenza *a*, integralmente, con particolare inclusione degli aspetti relativi alla «cultura generale»; competenze *b*, *c* e *d*, parzialmente per quanto concerne gli aspetti linguistici).

**Sulla base di queste argomentazioni la Pgi raccomanda perciò, come soluzione dotata di maggiore coerenza normativa, la riformulazione congiunta dell'art. 6 cpv. 4 e dell'art. 11 cpv. 5 nel seguente modo:**

#### **Art. 6**

[...]

<sup>4</sup> ~~Per lingua nazionale si intende la lingua del luogo in cui si trova la scuola professionale~~ **una delle lingue d'insegnamento autorizzate dai Cantoni secondo l'articolo 11 capoverso 5.** Per lingua straniera si intende la lingua straniera definita nell'articolo 4.

**Art. 11**

[...]

<sup>5</sup> *La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue **nazionali** d'insegnamento.*



**Articolo 10 e articolo 11: Lingua d'insegnamento nel titolo**

La Pgi segnala infine un errore nella traduzione italiana del titolo dell'art. 10. L'attuale titolazione diverge infatti dalle versioni in tedesco e in francese e include un riferimento alla «lingua d'insegnamento» invece assente all'interno del corrispondente testo normativo. **Ne segue un invito ad emendare l'attuale titolo italiano dell'art. 10.**

Allo stesso tempo, ritenendola una questione d'importanza tale da meritare una menzione esplicita nel titolo di un articolo, **la Pgi raccomanda di inserire il riferimento alla lingua d'insegnamento nella titolazione dell'art. 11**, in cui questo aspetto è trattato ai cpvv. 5 e 6.

Ringraziando per l'attenzione che vorrà prestare al nostro scritto,  
La preghiamo d'accogliere i nostri più distinti saluti.

Pro Grigioni Italiano

Franco Milani  
Presidente

Dr. Aixa Andreetta  
Segretaria generale

Copia p. c.:

Consigliere di Stato dr. Jon Domenic Parolini, capo DECA – Cantone dei Grigioni

Consigliere di Stato Manuele Bertoli, direttore DECS – Ticino e presidente del Forum per l'italiano

Sig.ra Nicoletta Mariolini, Delegata federale al plurilinguismo

Sig.ra Isabelle Chassot, direttrice dell'Ufficio federale della cultura

Sig. Cordin Tuor, direttore dell'Ufficio per la formazione professionale del Cantone dei Grigioni

Sig. Paolo Colombo, direttore della Divisione della formazione professionale del Canton Ticino

Consigliera nazionale Anna Giacometti, copresidente dell'Intergruppo parlamentare «Italianità»

Consigliere nazionale Marco Romano, copresidente dell'Intergruppo parlamentare «Italianità»

Consigliere agli Stati Hans Stöckli, presidente dell'Intergruppo parlamentare «Plurilinguismo CH»

Consigliere nazionale Laurent Wehrli, presidente di Helvetia Latina

Sig.ra Corina Casanova, presidente del Forum Helveticum

Sig. Verio Pini, presidente di Coscienza Svizzera

Sig. Toni Cetta, presidente dell'Associazione svizzera dei professori e delle professoressa d'italiano

Dr. Diego Erba, coordinatore del Forum per l'italiano in Svizzera

Sig.ra Claudine Brohy, membro del Comitato di esperti della Carta europea delle lingue regionali...

Dr. Ivo Giudicetti, segretario generale di Helvetia Latina

Sig.ra Christine Matthey, segretaria generale del Forum Helveticum

Sig.ra Anna Fazioli, collaboratrice personale del capo del Dipartimento federale degli affari esteri